

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2023, n. 991

Approvazione Schema di Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e la Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea”.

Il Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. Bianca Bellino, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal Direttore di Dipartimento, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
 - cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale;
 - presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica;
 - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio e l’attrattività del territorio;
 - gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale;
 - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l’attrattività e la competitività nel contesto internazionale;
 - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
 - presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
 - è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
 - provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
 - indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
 - assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la legge regionale n. 17 del 25.06.2013 “Disposizioni in materia di beni culturali” disciplina gli interventi della Regione e degli Enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e, in particolare, all’art. 5 stabilisce che la Regione “opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati (...) al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali”;

CONSIDERATO che:

- con DGR n. 1337 del 3/10/2022 sono state approvate le “Linee guida per la valorizzazione, l’uso e la gestione a regime del complesso immobiliare di proprietà regionale Kursaal Santalucia”;
- la medesima deliberazione affida al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, tramite le competenti strutture e con il supporto specialistico degli Enti partecipati da Regione Puglia, il coordinamento strategico della programmazione e della gestione operativa del

“Kursaal Santalucia” in coerenza con gli indirizzi di politica culturale e di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale fissati dall’Amministrazione regionale tramite apposito atto di indirizzo triennale;

- il Kursaal Santalucia, in quanto bene comune di proprietà regionale, rientra a pieno titolo nell’ambito della rete integrata dei Poli Biblio-Museali Regionali, qualificati quali sedi regionali e articolati in un hub centrale presso il capoluogo regionale, in hub provinciali e in un sistema di community library, musei civici e teatri diffuso sull’intero territorio regionale;
- analogamente ai Poli Biblio-Museali provinciali a diretta gestione regionale, il Kursaal Santalucia rappresenta un modello paradigmatico delle strategie e delle politiche culturali regionali che, senza perseguire fini di lucro ed entrare in concorrenza con gli esercenti privati, assicuri piuttosto la costante sinergia tra Pubblico e Privato, la ricerca e lo sviluppo di nuovi linguaggi e forme di espressione, l’innovazione, l’inclusione e la coesione sociale contro le tante forme di povertà educativa, la formazione e l’*audience development/engagement* per stimolare, implementare, qualificare non solo l’offerta, ma anche la domanda culturale, soprattutto da parte dei nuovi pubblici;
- il Dipartimento intende promuovere nuove progettualità e azioni innovative nel complesso immobiliare Kursaal Santalucia, anche attraverso il coinvolgimento di Enti partecipati e con la collaborazione degli Enti di interesse regionale rientranti nel Sistema integrato Arti e Cultura;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- la Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea” istituita per iniziativa del Comune di Polignano a Mare e della Regione Puglia nella forma della Fondazione di Partecipazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. Scopo della Fondazione è la promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, nonché la esposizione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, rendendoli noti e fruibili ai fini di studio, ricerca e di educazione;

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle finalità istituzionali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e della Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea”, l’interesse pubblico che regge l’attuazione della cooperazione pubblica di cui all’art. 5, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, effettivamente comune ad entrambi, è relativo alla definizione di ogni iniziativa utile all’attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia attraverso i Poli Biblio-Museali;
- entrambi i soggetti istituzionali non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia che la “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea” non offrono beni e servizi sul mercato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Vista la D.G.R. 08 febbraio 2023, n. 85 avente per oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025”;
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- Vista la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare una Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e LA FONDAZIONE PINO PASCALI, MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA per l’individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

X neutro

Copertura Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

A tal fine, il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera e), della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di approvare** lo Schema di Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e LA FONDAZIONE PINO PASCALI, MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA per l'individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;
4. **di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziare e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto dal Funzionario P.O. Bianca Bellino, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e confermato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno.

Il Responsabile della E.Q. - *Bianca Bellino*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- *Aldo Patruno*

IL PRESIDENTE - *Michele Emiliano*

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di prendere atto** di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
2. **di approvare** lo Schema di Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e la Fondazione Pino Pascali per l'individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento

a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

3. **di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione.
4. **di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziare e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti.
5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**ALLEGATO A***Proposta A04/DEL/2023/00029***SCHEMA DI
CONVENZIONE**

**per lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei
luoghi e delle Istituzioni culturali direttamente gestiti da Regione Puglia,**

tra

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale

e

Fondazione "Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea"

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (di seguito semplicemente Dipartimento), nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: a) presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore; b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche); d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; e) assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la Fondazione "Pino Pascali, Museo d'arte contemporanea" (di seguito semplicemente Fondazione), istituita per iniziativa del Comune di Polignano a Mare e della Regione Puglia nella forma della Fondazione di Partecipazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. Scopo della Fondazione è la promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e la valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, nonché la esposizione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, rendendoli noti e fruibili ai fini di studio, ricerca e di educazione,
- la Fondazione non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- con DGR n. 1337 del 3/10/2022 sono state approvate le "Linee guida per la valorizzazione, l'uso e la gestione a regime del complesso immobiliare di proprietà regionale Kursaal Santalucia";
- la medesima deliberazione affida al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, tramite le competenti strutture e con il supporto specialistico degli Enti partecipati da Regione Puglia, il coordinamento strategico della programmazione e della gestione operativa del "Kursaal Santalucia" in coerenza con gli indirizzi di politica culturale e di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale fissati dall'Amministrazione regionale tramite apposito atto di indirizzo triennale;
- il Kursaal Santalucia, in quanto bene comune di proprietà regionale, rientra a pieno titolo nell'ambito della rete integrata dei Poli Biblio-Museali Regionali, qualificati quali sedi regionali e articolati in un hub centrale presso il capoluogo regionale, in hub provinciali e in un sistema di community library, musei civici e teatri diffuso sull'intero territorio regionale;
- analogamente ai Poli Biblio-Museali provinciali a diretta gestione regionale, il Kursaal Santalucia rappresenta un modello paradigmatico delle strategie e delle politiche culturali regionali che, senza perseguire fini di lucro ed entrare in concorrenza con gli esercenti privati, assicuri piuttosto la costante sinergia tra Pubblico e Privato, la ricerca e lo sviluppo di nuovi linguaggi e forme di espressione, l'innovazione, l'inclusione e la coesione sociale contro le tante forme di povertà educativa, la formazione e l'audience development/engagement per stimolare, implementare, qualificare non solo l'offerta, ma anche la domanda culturale, soprattutto da parte dei nuovi pubblici;

- il Dipartimento intende promuovere nuove progettualità e azioni nel complesso immobiliare Kursaal Santalucia, anche attraverso il coinvolgimento di Enti partecipati e con la collaborazione degli Enti di interesse regionale rientranti nel Sistema integrato Arti e Cultura;
- la Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea” istituita per iniziativa del Comune di Polignano a Mare e della Regione Puglia nella forma della Fondazione di Partecipazione, non ha scopo di lucro e non distribuisce utili. Scopo della Fondazione è la promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e la valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, nonché la esposizione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, rendendoli noti e fruibili ai fini di studio, ricerca e di educazione.

CONSIDERATO CHE

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recentemente recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- a tal fine, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e scopi

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.
2. Scopo della Convenzione è l'individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia.

Art. 2 Compiti e responsabilità

1. Con il presente Accordo, il Dipartimento e la Fondazione concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, con particolare riferimento a quelli direttamente gestiti dalla Regione Puglia.
2. In particolare, il Dipartimento ha il compito e la responsabilità di procedere con la programmazione degli interventi in ambito culturale e la Fondazione ha il compito di individuare le forme più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Dipartimento e di realizzare gli interventi previsti.
3. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Dipartimento e la Fondazione potranno utilizzare gli spazi dei luoghi e delle istituzioni culturali direttamente gestiti dalla Regione Puglia, anche collocando proprio personale specializzato all'interno degli stessi.

Art. 3 Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il Dipartimento sia per la Fondazione, saranno indicati di volta in volta in relazione alle attività programmate. In mancanza

di specificazione, i Responsabili delle attività per il Dipartimento e per la Fondazione saranno i rispettivi Direttori.

2. I Responsabili della Convenzione quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e la realizzazione dei progetti specifici. Gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l'eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 4 Impegni tra le parti

1. Le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, all'attuazione ed all'esecuzione delle "richieste di attivazione", nelle quali vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, il cronoprogramma, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali condivise.

2. La Fondazione, per ogni specifica "richiesta di attivazione" di supporto da parte del Dipartimento nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere al Dipartimento una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da sostenere.

3. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

4. La Fondazione potrà avviare le attività dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Dipartimento.

Art. 5 Durata

1. La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività dei progetti e comunque fino alla conclusione del periodo di programmazione 2021/2027.

2. Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei documenti di progetto.

Art. 6 Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi

1. Ove sia prevista l'erogazione di risorse a rimborso dei costi, il Dipartimento provvederà al trasferimento in favore della Fondazione di un'anticipazione pari al 90% dell'importo concordato. La successiva erogazione avverrà solo dopo la rendicontazione delle somme già anticipate e previa rendicontazione delle relative spese sostenute, nel rispetto della disciplina vigente in relazione alla natura dei fondi utilizzati.

2. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.

3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 7 Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 8 Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

2. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà demandata all'Avvocatura Regionale.

Art. 9 Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 Risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

3. La diffusione di informazioni al pubblico in merito alla presente Convenzione può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.

4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.

Art. 11 Norme finali

1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

2. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

3. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

4. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

5. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione Puglia: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
- per Fondazione Pascali: museopinopascali@pec.it

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante della Fondazione Pino Pascali e dal Direttore del Dipartimento Turismo, economia e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

FONDAZIONE MUSEO PINO PASCALI
Il Direttore
Giuseppe Teofilo